

Roma, 17 giugno 2022

## **Circolare n. 154/2022**

**Oggetto: Codice della Strada – Autotrasporto – Disposizioni in materia di sicurezza e circolazione – Decreto Legge 16.6.2022, n.68, pubblicato su G.U. n.139 del 16.6.2022.**

Con il provvedimento indicato in oggetto il Governo ha disposto le seguenti modifiche al Codice della Strada (D.Lgsvo n.285/1992) di interesse per il settore.

**Velocipedi adibiti al trasporto merci** (art.7 c.1 lett.c) – Tra i velocipedi di cui all’art.50 del CdS, oltre a quelli già previsti (veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare e biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico che può raggiungere specifiche potenza e velocità – 0,25 KW e 25 km/h), sono state ricomprese le biciclette a pedalata assistita che abbiano un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,50 Kw se adibiti al trasporto di merci e sono state specificate le relative caratteristiche tecniche del veicolo e del piano di carico; i velocipedi che non corrispondono alle suddette caratteristiche saranno considerati ciclomotori.

**Estensione patente B per il trasporto di merci** (art.7 c.1 lett.e - art.7 c.2) – Subordinatamente alla definizione della procedura di consultazione aperta dalla Commissione Europea per la revisione della Direttiva 96/53/CE (che stabilisce le dimensioni e i pesi massimi dei veicoli), è stato disposto di estendere a chi posseda la patente di categoria B da almeno due anni l’abilitazione per la guida di veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci di peso compreso tra le 3,5 e le 4,25 tonnellate e alimentati con combustibili alternativi (elettricità, idrogeno, gas naturale sia in forma gassosa che liquefatta, GPL, energia meccanica immagazzinata o prodotta a bordo del veicolo incluso il calore di scarto) a condizione che il peso eccedente le 3,5 tonn non determini un aumento della capacità di carico ma derivi dall’eccesso di massa del sistema di propulsione rispetto ai veicoli dotati di un motore convenzionale; il MIMS definirà con proprio decreto le modalità di annotazione sul Documento unico di circolazione e di proprietà il suddetto eccesso di peso connesso al sistema di propulsione.

**Esperimento di guida** (art.7 c.1 lett.h 2) – È stato previsto che i titolari di patente scaduta da più di 5 anni che intendano rinnovarla debbano superare il cd “esperimento di guida” per verificare la permanenza dell’idoneità tecnica alla guida; la prova consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e di almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti nelle prove per il conseguimento della patente posseduta; gli uffici provinciali della Motorizzazione rilasciano ai richiedenti una ricevuta di prenotazione della prova suddetta, previa acquisizione della certificazione medica, che consente di guidare il veicolo fino al giorno della prova; in caso di assenza del candidato nel giorno della prova ovvero di esito negativo la patente sarà revocata.

Daniela Dringoli  
Codirettore

Allegato uno  
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 139 del 16.6.2022

**DECRETO-LEGGE 16 giugno 2022, n. 68**

**Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

*Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;*

*Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;*

*Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;*

*Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure urgenti in materia di dighe»;*

*Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;*

*Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;*

*Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;*

*Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;*

*Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;*

*Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;*

*Visto il decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante «Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonche' disposizioni urgenti per la tutela del lavoro»;*

*Considerata la necessita' ed urgenza di adottare disposizioni finalizzate al rilancio del settore dei trasporti aerei, terrestri e marittimi, con la primaria finalita' di ridurre l'inquinamento e di promuovere una mobilita' sostenibile, anche nell'ottica di perseguire la decarbonizzazione dei trasporti e di migliorare la sicurezza della circolazione;*

*Considerata la necessita' di introdurre disposizioni finalizzate alla realizzazione di investimenti relativi a grandi eventi, nonche' alla realizzazione e messa in sicurezza delle dighe;*

*Considerata la necessita' ed urgenza di prevedere ulteriori disposizioni sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;*

*Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro dell'economia e delle finanze;*

**Emana**

**il seguente decreto-legge:**

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

**Art. 7**

**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali**

1. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'utenza, di favorire lo sviluppo della mobilita' sostenibile, nonche' di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «manufatti per il rifornimento» sono inserite le seguenti: «e la ricarica dei veicoli»;

2) al comma 5, dopo le parole: «da aree di servizio» sono inserite le seguenti: «, da aree per la ricarica dei veicoli,»;

3) al comma 5-bis, dopo le parole: «dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti» sono inserite le seguenti: «, delle norme che disciplinano l'installazione e la gestione di stazioni di ricarica elettrica»;

b) all'articolo 47, al comma 2, lettera a), i capoversi categoria L1e, categoria L2e, categoria L3e e categoria L4e sono sostituiti dai seguenti:

«- categoria L1e: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L2e: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;

- categoria L3e: veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria;

- categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar;»;

c) all'articolo 50:

1) al comma 1, dopo le parole «potenza nominale continua massima di 0,25 KW» sono inserite le seguenti: «, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci,»;

2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente al seguente criterio: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico  $\geq 0,3 \times$  lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.»;

3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 97.

2-ter. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 e' soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1.».

d) all'articolo 97, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, l'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (ANV), di cui agli articoli 225 e 226. A tal fine, i comuni danno notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza per il tramite dell'archivio nazionale della popolazione residente (ANPR) non appena eseguita la registrazione della variazione anagrafica. In caso di trasferimento della sede delle persone giuridiche intestatarie di certificati di circolazione, l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli e' richiesto dalle medesime persone giuridiche all'ufficio competente del Dipartimento per la mobilità sostenibile o a uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitati al collegamento telematico con il centro elaborazione dati del Dipartimento stesso entro trenta giorni dal trasferimento.»;

e) all'articolo 116, comma 3, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) B:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata

non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacita' di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni;»;

f) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica e' di 65 kW/t compreso il peso della batteria.»;

g) all'articolo 120:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita»;

2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei soggetti indicati dal comma 1, il giudice con la sentenza di condanna o con l'applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione, ovvero il prefetto con l'irrogazione dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, puo' disporre l'interdizione dalla conduzione dei velocipedi a pedalata assistita di cui all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi e, per i soggetti destinatari dei predetti divieti, per tutta la loro durata. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il prefetto con il provvedimento di revoca della patente di guida puo' disporre l'applicazione dell'ulteriore misura dell'interdizione dalla conduzione dei predetti velocipedi. Avverso il provvedimento interdittivo del prefetto e' ammesso ricorso ai sensi del comma 4. La violazione della misura interdittiva di cui al presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 7.000 ed e' disposta la confisca del mezzo.»;

h) all'articolo 126:

1) al comma 8, le parole «La validita'» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validita'» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «Dipartimento per la mobilita' sostenibile»;

2) dopo il comma 8-bis e' inserito il seguente:

«8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da piu' di cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneita' tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all'esperimento di guida e' assente, o nel caso di esito negativo dell'esperimento, la patente e' revocata.»;

3) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.»;

4) al comma 10, dopo le parole: «Direzione generale per la motorizzazione» sono inserite le seguenti: «per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione» e le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilità sostenibile»;

5) al comma 10-bis, le parole: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la mobilità sostenibile» e le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile»;

i) all'articolo 190, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le macchine per uso di persone con disabilita' possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita' di annotazione sul documento unico dell'eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonché di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera e), e' subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e la medesima disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica ai veicoli per i quali il documento di circolazione riporta le indicazioni di cui al primo periodo.

3. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di ventiquattro mesi».

4. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dell'utenza, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale rapporto concessorio delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 dicembre 2022, e' sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

\*\*\*\*\* OMISSIS \*\*\*\*\*

### **Art. 13**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 giugno 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Giovannini, Ministro delle  
infrastrutture e della mobilità  
sostenibili

Franco, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia